

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. LII-bis
n. 59**

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Campania**

—————
Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 2006
—————

UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
DELLA CAMPANIA
NAPOLI

Premessa

La presente relazione dara' conto dell'attivita' svolta dal Garante del Contribuente della Campania nell'anno 2005 e conterra' alcune osservazioni di rilevante importanza.

a) Composizione dell'Ufficio del Garante della Campania – sede e personale di segreteria

Con decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.16 del 25/2/05 venivano scelti e nominati i tre componenti del Garante del Contribuente della Campania per il quadriennio 2005 – 2008.

A seguito del prescritto giuramento e della immissione in possesso avvenuta il 21/3/2005, il Collegio e', pertanto, cosi' composto:

- 1) Dr. Francesco D'Alessandro – presidente aggiunto on. della Corte Suprema di Cassazione; gia' presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania
Presidente
- 2) Domenico Barbato - generale della Guardia di Finanza
Componente
- 3) Dr. Vincenzo Veneziani - avvocato libero professionista in pensione gia' giudice della C.T.P. di Napoli
Componente

b) Sede dell'Ufficio e personale di segreteria

Sufficiente e decorosamente arredata e' la sede dell'Ufficio ubicato nell'edificio della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate centrale e facilmente accessibile.

Il personale di segreteria, composto da una impiegata titolare ed un sostituto per il caso di mancanza della prima, ha acquisito buona esperienza nel settore specifico dell'attivita' del Garante e svolge le proprie mansioni con diligenza e professionalita'.

c) Attivita' svolta

Nell'anno l'Ufficio ha ricevuto n. 375 istanze – ricorsi.

Le segnalazioni pervenute nel 2005 si aggiungono alle pratiche introitate negli anni precedenti ed ancora in corso.

Le nuove segnalazioni, suddivise per materie riguardano:

- a) rimborsi
- b) attivazione dell'autotutela
- c) verifiche fiscali

- d) tributi locali
- e) disposizioni, scorrettezze, prassi amministrative anomale degli Uffici
- f) altro

Le pratiche definite nell'anno ammontano a n.202.

OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda i rapporti tra fisco e contribuente se ne rileva un notevole miglioramento reso possibile dalla politica perseguita negli ultimi tempi dall'Amministrazione Finanziaria improntata al principio di leale collaborazione tra le parti.

Tuttavia, permangono i contrasti in tema di procedura di rimborso delle imposte ed in materia di attivazione delle procedure di autotutela, per cui si formulano le seguenti osservazioni.

Ritardi nel rimborso di imposta

Le pratiche di rimborso continuano ad essere oggetto di lamentele da parte dei contribuenti i quali, anche dopo la convalida delle stesse per lo più intervenuta a notevole distanza di tempo, si vedono costretti ad attendere la disponibilità di fondi da parte dell'Ufficio Centrale Gestione Tributi, unico competente a provvedere ai pagamenti.

Al riguardo si prospetta l'opportunità di un incremento dei fondi di bilancio in modo da coprire almeno le pratiche di ridotto importo.

Attivazione delle procedure di autotutela

L'art.68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992 n.287 stabilisce testualmente: "salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'amministrazione finanziaria possono procedere all'annullamento, totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto."

E il D.M. 11 febbraio n.37 ribadisce che il potere di annullamento dell'atto spetta all'ufficio che lo ha emanato e, soltanto in caso di sua grave inerzia, alla Direzione Regionale.

In materia, l'art.13, comma 6, della legge citata attribuisce al garante del contribuente soltanto il potere di attivazione della procedura di autotutela, cioè di mettere in azione tale procedura, con iniziative ovviamente motivate; senza null'altro aggiungere.

Nessun altro intervento nella procedura è stato pertanto attribuito al garante.

La procedura di autotutela deve perciò considerarsi esaurita con l'emissione da parte dell'ufficio competente di un motivato provvedimento di accoglimento o di rigetto della istanza di autotutela, proposta dal contribuente o introdotta dal garante.

E ciò, anche nel caso in cui quella decisione, specialmente se di rigetto - che per legge, come si è visto, deve essere motivata - risulti affetta, perfino manifestamente, da vizi di difetto o mancanza di motivazione ovvero da erronea applicazione di regole di diritto.

Nessun rimedio o gravame è in questo caso previsto in favore del contribuente, eppure già abilitato a proporre istanza per l'annullamento dell'atto illegittimo o infondato, con motivata esposizione delle ragioni della richiesta, magari neppure prese in considerazione dall'ufficio.

Sarebbe perciò, necessario ovviare alla spiacevole condizione di disorientamento e di malcontento, derivante per i contribuenti, privi di ogni possibilità di critica o contestazione di quel provvedimento di rigetto, considerato da loro ingiusto o non appagante.

L'inconveniente sarebbe agevolmente eliminato se il legislatore ritenesse di accordare al contribuente la possibilità di proporre ricorso al garante avverso quella decisione di rigetto ritenuta

viziata, conferendo al garante il potere di valutarla, di rilevarne i vizi di illegittimità o di infondatezza dedotti e di considerarla momentaneamente inefficace, con immediato rinvio all'ufficio per nuovo esame e per nuova decisione, questa volta definitiva, alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti con la pronuncia di temporanea inefficacia adottata dal garante. Questa soluzione consentirebbe di attuare, nel rispetto delle esigenze dell'amministrazione e del contribuente, una piena ed efficace tutela di quest'ultimo, lasciando nel contempo all'ufficio una completa libertà di autodeterminazione in ordine alla sorte da riservare al proprio atto."

Sarebbe utile anche consentire l'impugnabilità delle decisioni definitive emesse dall'Ufficio, a seguito del rinvio per nuovo esame da parte del Garante, in sede giurisdizionale davanti alle Commissioni Tributarie.

La presente relazione viene adottata ed approvata nella riunione collegiale dell'8/2/06.

I componenti

Gen. Giovanni Bordin
M. Veronesi

Il Presidente

W. A. ...

